



Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera *

Strasburgo, 5 maggio 1989

Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati partecipanti alla Convenzione culturale europea, firmatari della presente Convenzione,

considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa consiste nella realizzazione di una più stretta unione fra i propri membri, al fine di salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che sono loro patrimonio comune;

considerando che tanto la dignità quanto l'uguaglianza di ogni essere umano rappresentano elementi fondamentali di tali principi;

considerando che la libertà d'espressione e di informazione, così come viene garantita dall'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali costituisce uno dei principi fondamentali di una società democratica ed una delle condizioni essenziali per lo sviluppo della stessa e per quello di ogni essere umano;

riaffermando il loro attaccamento ai principi relativi alla libera circolazione dell'informazione e delle idee e all'indipendenza dei radiotrasmettitori, che costituiscono una base indispensabile per la loro politica in materia di radiodiffusione;

affermando l'importanza della radiodiffusione per lo sviluppo della cultura e per la libera formazione delle opinioni in condizioni tali da consentire la salvaguardia del pluralismo e dell'uguaglianza delle opportunità fra tutti i gruppi ed i partiti politici democratici;

convinti del fatto che il costante sviluppo della tecnologia dell'informazione e della comunicazione debba servire a promuovere, indipendentemente dalle frontiere, il diritto di espressione, di ricerca, di ricezione e di comunicazione delle informazioni e delle idee, qualunque sia la loro origine;

desiderosi di offrire al pubblico una più ampia scelta di servizi di programmi che consentano tanto la valorizzazione del patrimonio quanto lo sviluppo della creazione degli audiovisivi in Europa, e decisi a conseguire questo obiettivo culturale grazie agli sforzi tesi all'accrescimento della produzione e della circolazione di programmi di elevata qualità, venendo così a soddisfare i desideri del pubblico nel settore della politica, dell'educazione e della cultura;

(*) Testo modificato secondo le disposizioni del Protocollo (STE n° 171), entrato in vigore, il 1° marzo 2002.

riconoscendo la necessità del consolidamento del quadro generale di regole comuni;

tenendo a mente la Risoluzione n. 2 e la Dichiarazione della prima Conferenza ministeriale europea sulla politica delle comunicazioni di massa;

desiderosi di sviluppare i principi riconosciuti dalle Raccomandazioni esistenti in seno al Consiglio d'Europa sui principi relativi alla pubblicità televisiva, sull'uguaglianza tra uomo e donna nei massmedia, sull'uso della capacità del satellite per la televisione e la radiodiffusione sonora e sulla promozione della produzione audiovisiva in Europa;

hanno stabilito quanto segue:

Capitolo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto ed obiettivo

La presente Convenzione concerne i servizi di programmi incorporati nelle trasmissioni. Il suo obiettivo consiste nel facilitare, fra le Parti, la trasmissione transfrontaliera e la ritrasmissione di servizi di programmi televisivi.

Articolo 2 – Espressioni utilizzate ⁽¹⁾

Ai fini della presente Convenzione:

- a «Trasmissione» designa l'emissione primaria, via trasmettitore terrestre, via cavo o mediante ogni tipo di satellite, codificata o meno, di servizi di programmi televisivi destinati alla ricezione del pubblico in generale. Non vengono contemplati i servizi di comunicazione operanti su chiamata individuale;
- b «Ritrasmissione» indica il fatto di captare e trasmettere simultaneamente, qualunque siano i mezzi tecnici utilizzati, nella loro interezza e senza alcuna modifica, servizi di programmi televisivi o parti importanti di tali servizi trasmessi da radiotrasmettitori e destinati alla ricezione del pubblico in generale;
- c «Radiotrasmettitore» indica la persona fisica o giuridica responsabile dal punto di vista editoriale dell'elaborazione di servizi di programmi televisivi destinati alla ricezione del pubblico in generale e che trasmette o fa trasmettere da un terzo questi ultimi nella loro interezza e senza alcuna modifica;
- d «Servizio di programmi» indica l'insieme degli elementi di un determinato servizio, fornito da un radiotrasmettitore ai sensi del paragrafo precedente;
- e «Opere audiovisive d'origine europea» designa le opere di creazione la cui produzione o coproduzione è controllata da persone fisiche o giuridiche europee;
- f «Pubblicità» indica ogni annuncio pubblico trasmesso dietro remunerazione o altro compenso simile o con uno scopo autopromozionale, al fine di incentivare la vendita, l'acquisto o la locazione di un prodotto o di un servizio, di promuovere una causa o un'idea o di produrre qualche altro effetto desiderato dall'inserzionista o dal radiotrasmettitore stesso;
- g «Televendita» designa la trasmissione di offerte dirette al pubblico al fine di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e gli obblighi;

(1) Testo modificato secondo le disposizioni del Protocollo (STE n° 171).

- h «Sponsorizzazione» designa la partecipazione di una persona fisica o giuridica – non impegnata in attività di radiodiffusione o di produzione di opere audiovisive – al finanziamento diretto o indiretto di un'emissione al fine di promuoverne il nome, la ragione sociale o il prestigio.

Articolo 3 – Campo d'applicazione

La presente Convenzione trova applicazione per tutti i servizi di programmi trasmessi o ritrasmessi da organismi o tramite mezzi tecnici dipendenti dalla giurisdizione di una Parte, che si tratti di cavo, di trasmettitore terrestre o di satellite, i quali possono essere ricevuti, direttamente o indirettamente, da una o più altre Parti.

Articolo 4 – Libertà di ricezione e di ritrasmissione

Le Parti assicurano la libertà di espressione e di informazione, in conformità all'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali; ed esse garantiscono la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di servizi di programmi che siano conformi alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 5 – Obblighi delle Parti trasmittenti ⁽¹⁾

- 1 Ognuna delle Parti trasmittenti deve assicurarsi che tutti i servizi di programmi trasmessi dal radiotrasmettitore di sua competenza siano conformi alle disposizioni della presente Convenzione.
- 2 Ai sensi della presente Convenzione, è di competenza di una Parte il radiotrasmettitore:
 - che si considera essersi stabilito in questa Parte conformemente al paragrafo 3;
 - al quale si applica il paragrafo 4.
- 3 Ai sensi della presente Convenzione, si considera che un radiotrasmettitore si sia stabilito in una Parte trasmittente nei seguenti casi:
 - a il radiotrasmettitore ha sede sociale effettiva in questa Parte e le decisioni relative alla programmazione vengono prese in questa stessa Parte;
 - b quando un radiotrasmettitore ha sede sociale effettiva in una Parte, ma le decisioni relative alla programmazione vengono prese in un'altra Parte, si considera che esso si sia stabilito nella Parte in cui una parte considerevole degli effettivi è impiegata per la radiodiffusione televisiva; se una parte considerevole degli effettivi è impiegata per la radiodiffusione televisiva in ognuna di tali Parti, si considera che il radiotrasmettitore si sia stabilito nella Parte in cui ha la propria sede sociale effettiva; se una parte considerevole degli effettivi impiegati per la radiodiffusione televisiva non opera in alcuna di tali Parti, si considera che il radiotrasmettitore si sia stabilito nella prima Parte in cui ha iniziato a trasmettere conformemente al diritto di tale Parte, a condizione che mantenga un legame economico stabile ed effettivo con la Parte stessa;
 - c quando un radiotrasmettitore ha sede sociale effettiva in una Parte, ma le decisioni relative alla programmazione vengono prese in uno Stato che non partecipa alla presente Convenzione, o viceversa, si considera che esso si sia stabilito nella Parte in questione se una parte considerevole degli effettivi impiegata per la radiodiffusione televisiva opera in tale Parte;

(1) Testo modificato secondo le disposizioni del Protocollo (STE n° 171).

- d se si considera che un radiotrasmittitore si sia stabilito in uno Stato membro della Comunità Europea, in applicazione dei criteri del paragrafo 3 dell'articolo 2 della Direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 giugno 1997 che modifica la Direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, si considererà anche che tale radiotrasmittitore si sia stabilito in questo Stato ai sensi della presente Convenzione.
- 4 Il radiotrasmittitore al quale non si applica il paragrafo 3 è considerato di competenza della Parte trasmittente se:
 - a utilizza una frequenza assegnata da tale Parte;
 - b pur non utilizzando una frequenza assegnata da tale Parte, utilizza un canale satellitare che dipende dalla Parte stessa;
 - c pur non utilizzando né una frequenza assegnata da una Parte né un canale satellitare che dipende da essa, utilizza un collegamento Terrasatellite, situato in tale Parte.
 - 5 Nel caso in cui il paragrafo 4 non permettesse di definire la Parte trasmittente, il Comitato permanente esamina la questione in virtù dell'articolo 21 paragrafo 1 capoverso a della presente Convenzione, al fine di definire tale Parte.
 - 6 La presente Convenzione non si applica ai programmi televisivi destinati a essere captati esclusivamente negli Stati che non partecipano alla presente Convenzione e che non sono captati direttamente o indirettamente dal pubblico di una o più Parti.

Articolo 6 – Trasparenza

- 1 Le responsabilità del radiotrasmittitore verranno indicate in modo chiaro e sufficiente nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità nazionale competente o nel contratto concluso con quest'ultima, o mediante altre misure giuridiche.
- 2 L'autorità competente della Parte trasmittente fornirà, su richiesta, informazioni concernenti il radiotrasmittitore. Tali informazioni dovranno indicare almeno il nome o la denominazione, la sede e lo statuto giuridico del radiotrasmittitore, il nome del rappresentante legale, la composizione del capitale, la natura, l'oggetto, la modalità di finanziamento del servizio di programmi che il radiotrasmittitore fornisce o si appresta a fornire.

Capitolo II – Disposizioni relative alla programmazione

Articolo 7 – Responsabilità del radiotrasmittitore

- 1 Tutti gli elementi dei servizi di programmi dovranno rispettare, nel contenuto e nella presentazione, la dignità della persona umana ed i diritti altrui fondamentali.

In particolare, tali elementi non dovranno:

- a essere contrari al buon costume, né, in particolare, avere un contenuto pornografico;
 - b esaltare la violenza né essere atti ad incoraggiare il razzismo.
- 2 Gli elementi dei servizi di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico e morale dei fanciulli o degli adolescenti non debbono essere trasmessi quando questi ultimi, a causa dell'orario di trasmissione e di ricezione, li possano guardare.

- 3 Il radiotrasmettitore vigila affinché i telegiornali presentino i fatti e gli avvenimenti in modo obiettivo così da favorire la libera formazione delle opinioni.

Articolo 8 – Diritto di risposta ⁽¹⁾

- 1 Ogni Parte trasmittente deve assicurarsi che tutte le persone fisiche o giuridiche, di qualsiasi nazionalità o qualunque sia il luogo di residenza, possano esercitare un diritto di risposta o similmente un ricorso giuridico o amministrativo nei confronti dei programmi trasmessi da radiotrasmettitori di sua competenza, giusta l'articolo 5. Essa si assicura in particolare che il termine e le altre modalità previste per l'esercizio del diritto di risposta siano sufficienti per permettere l'esercizio effettivo di questo diritto. L'esercizio effettivo del diritto di risposta o di altri simili ricorsi giuridici o amministrativi dev'essere garantito sia quanto ai termini sia quanto alle modalità d'applicazione.
- 2 A tal fine, il nome del servizio di programmi o quello del radiotrasmettitore responsabile di tale servizio di programmi viene identificato nel servizio di programmi stesso ad intervalli regolari con ogni indicazione appropriata.

Articolo 9 – Accesso del pubblico all'informazione ⁽¹⁾

Ogni Parte esamina e, se necessario, adotta misure giuridiche quali l'introduzione del diritto ad estratti di avvenimenti di grande interesse per il pubblico, al fine di evitare che il diritto del pubblico all'informazione venga rimesso in causa dall'esercizio, da parte di un radiotrasmettitore di sua competenza, di diritti esclusivi di trasmissione o ritrasmissione, ai sensi dell'articolo 3, di un tale avvenimento.

Articolo 9 bis – Accesso del pubblico agli avvenimenti di grande importanza ⁽²⁾

- 1 Ogni Parte conserva il diritto di adottare misure atte ad assicurare che i radiotrasmettitori di sua competenza non ritrasmettano in esclusiva avvenimenti che essa considera come di grande importanza per la società, con la conseguenza di privare una parte considerevole del pubblico della Parte stessa della possibilità di seguire tali avvenimenti in diretta o in differita su una televisione non criptata. In questo contesto, tale Parte può compilare una lista di avvenimenti che essa considera come di grande importanza per la società.
- 2 Le Parti si assicurano mediante mezzi appropriati, nel rispetto delle garanzie giuridiche offerte dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali e, se occorre, dalla costituzione nazionale, che il radiotrasmettitore di loro competenza eserciti i diritti di esclusiva che ha acquistato dopo l'entrata in vigore del Protocollo di emendamento alla Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, in modo da non privare una parte considerevole del pubblico di un'altra Parte della possibilità di seguire, integralmente o parzialmente in diretta, o se necessario o appropriato per ragioni obiettive d'interesse generale, integralmente o parzialmente in differita, su una televisione non criptata, secondo le disposizioni adottate dall'altra Parte in applicazione del paragrafo 1, gli avvenimenti che quest'altra Parte ha designato nel rispetto delle seguenti esigenze:
 - a la Parte che applica le misure menzionate al paragrafo 1 compila una lista di avvenimenti, nazionali o internazionali, considerati di grande importanza per la società dalla Parte stessa;
 - b la Parte compila tale lista secondo una procedura chiara e trasparente, a tempo debito nonché in tempo utile;

(1) Testo modificato secondo le disposizioni del Protocollo (STE n° 171).

(2) Articolo aggiunto secondo le disposizioni del Protocollo (STE n° 171).

- c la Parte determina se tali avvenimenti debbano essere trasmessi integralmente o parzialmente in diretta o, se necessario o appropriato per ragioni obiettive d'interesse generale, trasmessi integralmente o parzialmente in differita;
- d le misure adottate dalla Parte che compila la lista sono proporzionate e dettagliate quanto serve al fine di permettere alle altre Parti di adottare le misure menzionate in questo paragrafo;
- e la Parte che compila la lista comunica al Comitato permanente tale lista nonché le misure corrispondenti entro il termine fissato dal Comitato permanente;
- f le misure adottate dalla Parte che compila la lista rientrano nell'ambito delle limitazioni indicate nelle linee direttive del Comitato permanente menzionate al paragrafo 3, e hanno ricevuto un parere favorevole dal Comitato permanente.

Le misure che si riferiscono a questo paragrafo si applicano unicamente agli avvenimenti pubblicati dal Comitato permanente nella lista annuale menzionata al paragrafo 3 e ai diritti di esclusiva acquisiti dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo di emendamento.

- 3 Una volta all'anno, il Comitato permanente:
 - a pubblica una lista consolidata degli avvenimenti designati e delle misure corrispondenti comunicati dalle Parti conformemente al paragrafo 2 lettera e;
 - b stabilisce delle linee direttive adottate con la maggioranza dei tre quarti dei membri quale complemento alle condizioni enunciate al paragrafo 2 lettere a-e al fine di evitare il sorgere di differenze tra l'applicazione di questo articolo e quella delle disposizioni corrispondenti del diritto comunitario.

Articolo 10 – Obiettivi culturali ⁽¹⁾

- 1 Ogni Parte trasmittente vigila, ogni volta che è possibile e tramite mezzi appropriati, affinché il radiotrasmettitore di sua competenza riservi alle opere audiovisive di origine europea una quota maggioritaria del tempo di trasmissione non dedicato alle informazioni, a manifestazioni sportive, a giochi, alla pubblicità, a servizi di teletext o alla televendita. Questa quota, tenuto conto delle responsabilità del radiotrasmettitore nei confronti del suo pubblico in materia di informazione, di educazione, di cultura e di svago, dovrà essere ottenuta progressivamente in base a criteri appropriati.
- 2 In caso di disaccordo tra una Parte ricevente ed una trasmittente sull'applicazione del paragrafo precedente, si può fare appello, a richiesta di una sola delle Parti, al Comitato permanente perché dia un parere consultivo sulla materia. Tale disaccordo non può venire sottoposto alla procedura di arbitrato prevista all'articolo 26.
- 3 Le Parti s'impegnano a ricercare in comune gli strumenti e le procedure più adatti per sostenere, senza discriminazione tra i radiotrasmettitori, l'attività e lo sviluppo della produzione europea, segnatamente nelle Parti con debole capacità di produzione audiovisiva o di area linguistica ristretta.
- 4 Le Parti si assicurano che il radiotrasmettitore che dipende da loro trasmetta opere cinematografiche solo dopo le scadenze convenute con gli aventi diritto.

(1) Testo modificato secondo le disposizioni del Protocollo (STE n° 171).

Articolo 10 bis – Pluralismo dei media ⁽¹⁾

Nello spirito di cooperazione e di mutua assistenza che anima la presente Convenzione, le Parti si sforzano di evitare che i servizi di programmi trasmessi o ritrasmessi un radiotrasmettitore o da altre persone fisiche o giuridiche di loro competenza, ai sensi dell'articolo 3, mettano in pericolo il pluralismo dei media.

Capitolo III – Pubblicità e televendita ⁽²⁾

Articolo 11 – Norme generali ⁽³⁾

- 1 Ogni pubblicità e ogni televendita deve essere leale ed onesta.
- 2 La pubblicità e la televendita non devono essere fallaci né ledere gli interessi dei consumatori.
- 3 La pubblicità e la televendita destinate ai bambini e che fanno appello a bambini non devono pregiudicare gli interessi di quest'ultimi, ma tenere conto della loro particolare sensibilità.
- 4 La televendita non deve incitare i minorenni a concludere contratti per la vendita o la locazione di beni o di servizi.
- 5 L'inserzionista non deve esercitare alcuna influenza editoriale sul contenuto dei programmi.

Articolo 12 – Durata ⁽³⁾

- 1 Il tempo di trasmissione dedicato alle televendite, agli spot pubblicitari e alle altre forme di pubblicità, eccetto per gli inserti dedicati alle televendite ai sensi del paragrafo 3, non deve essere superiore al 20 per cento della durata quotidiana delle trasmissioni. Il tempo di trasmissione dedicato agli spot pubblicitari non deve essere superiore al 15 per cento della durata quotidiana delle trasmissioni.
- 2 Il tempo di trasmissione dedicato agli spot pubblicitari e alle televendite durante una determinata ora d'orologio non deve superare il 20 per cento.
- 3 Gli inserti per le televendite trasmessi all'interno di un servizio di programmi non esclusivamente dedicato alla televendita devono avere una durata minima e ininterrotta di quindici minuti. Sono autorizzati al massimo otto inserti al giorno. La loro durata totale non deve oltrepassare le tre ore giornaliere. Tali inserti devono essere chiaramente identificabili mediante mezzi ottici od acustici.
- 4 Ai sensi del presente articolo, la pubblicità non include:
 - i messaggi trasmessi dal radiotrasmettitore per quanto concerne i suoi stessi programmi e i prodotti connessi derivati direttamente da tali programmi;
 - i messaggi di interesse pubblico e gli appelli in favore di opere di beneficenza trasmessi gratuitamente.

(1) Articolo aggiunto secondo le disposizioni del Protocollo (STE n° 171).

(2) Rubrica così modificata secondo le disposizioni del Protocollo (STE n° 171).

(3) Testo modificato secondo le disposizioni del Protocollo (STE n° 171).

Articolo 13 – Forma e presentazione ⁽¹⁾

- 1 La pubblicità e la televendita devono essere chiaramente identificabili come tali e chiaramente separate dagli altri elementi del servizio di programmi tramite mezzi ottici e/o acustici. In linea di massima, gli spot pubblicitari e le televendite devono essere raggruppati in blocchi.
- 2 Per la pubblicità e la televendita non si devono utilizzare tecniche subliminali.
- 3 Sono vietate la pubblicità e la televendita clandestine, in particolare la presentazione di prodotti o di servizi nei programmi, nel caso in cui tale presentazione è realizzata a scopo pubblicitario.
- 4 La pubblicità e la televendita non devono ricorrere, né visivamente né oralmente, a persone che presentano regolarmente telegiornali e servizi di attualità.

Articolo 14 – Inserimento della pubblicità e della televendita ⁽¹⁾

- 1 La pubblicità e la televendita devono essere inserite tra i programmi. Fatte salve le condizioni fissate nei paragrafi 2–5 del presente articolo, la pubblicità e le televendite possono essere ugualmente inserite nel corso dei programmi ma in maniera da non recare danno all'integrità ed al valore dei programmi stessi ed in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti degli aventi diritto.
- 2 Nei programmi composti da parti autonome o nei programmi sportivi, in avvenimenti ed in spettacoli di analoga struttura comprendenti intervalli, la pubblicità e la televendita possono essere inserite unicamente tra le parti autonome e negli intervalli.
- 3 La trasmissione di opere audiovisive come lungometraggi cinematografici e film concepiti per la televisione (escluse le serie, i romanzi a puntate, le trasmissioni di svago ed i documentari) può essere interrotta una sola volta per parte completa di 45 minuti, a condizione che la durata programmata di tali opere sia superiore a 45 minuti. Un'altra interruzione è ammessa se la loro durata programmata è superiore di almeno 20 minuti a due o più parti complete di 45 minuti.
- 4 Se programmi non compresi tra quelli di cui al paragrafo 2 vengono interrotti dalla pubblicità e dalle televendite, dovrebbe trascorrere un periodo di almeno 20 minuti tra ogni interruzione successiva all'interno dei programmi stessi.
- 5 La pubblicità e la televendita non possono essere inserite nella diffusione di cerimonie religiose. I telegiornali, i servizi di attualità, i documentari, i programmi religiosi e i programmi per bambini la cui durata programmata è inferiore a 30 minuti non possono essere interrotti dalla pubblicità e dalle televendite. Se la durata di tali programmi è di almeno 30 minuti, si applicano le disposizioni dei paragrafi precedenti.

Articolo 15 – Pubblicità e televendita di prodotti determinati ^{(2), (1)}

- 1 Sono vietate la pubblicità e la televendita di tabacchi.
- 2 La pubblicità e la televendita per le bevande alcoliche di ogni sorta devono essere conformi alle seguenti norme:
 - a non devono essere indirizzate specificatamente ai minori e nessun individuo che possa essere ritenuto un minore può essere associato in una pubblicità al consumo di bevande alcoliche;

(1) Testo modificato secondo le disposizioni del Protocollo (STE n° 171).

(2) Rubrica così modificata secondo le disposizioni del Protocollo (STE n° 171).

- b non devono associare il consumo dell'alcool a prestazioni fisiche o alla guida automobilistica;
 - c non devono suggerire che le bevande alcoliche siano dotate di proprietà terapeutiche o che abbiano un effetto stimolante, sedativo o possano risolvere problemi personali;
 - d non devono incentivare il consumo smodato di bevande alcoliche od offrire un'immagine negativa dell'astinenza o della sobrietà;
 - e non devono sottolineare indebitamente la gradazione alcolica delle bevande.
- 3 La pubblicità dei farmaci e delle terapie mediche disponibili solo dietro prescrizione medica è vietata alla Parte trasmittente.
- 4 La pubblicità degli altri farmaci e di altre terapie mediche deve essere chiaramente identificabile in quanto tale, leale, veritiera e controllabile, e deve conformarsi all'esigenza dell'assenza di effetti nocivi per l'individuo.
- 5 È vietata la televendita per i farmaci e le terapie mediche.

Articolo 16 – Pubblicità e televendita rivolte specificamente ad una sola Parte ⁽¹⁾

- 1 Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e di mettere in pericolo il sistema televisivo di una Parte, la pubblicità e la televendita rivolte specificamente e frequentemente al pubblico di una sola Parte, che non sia quella trasmittente, non devono eludere le regole relative alla pubblicità televisiva e alla televendita di quella Parte.
- 2 Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano se:
- a le regole di cui si tratta discriminano tra messaggi pubblicitari o televendite trasmessi da radiotrasmittitori di competenza di questa Parte e la pubblicità o la televendita trasmesse da un radiotrasmittitore o da altre persone fisiche o giuridiche di competenza di un'altra Parte; o
 - b le Parti interessate hanno concluso accordi bilaterali o multilaterali in questo campo.

Capitolo IV – Sponsorizzazione

Articolo 17 – Norme generali

- 1 Nel caso in cui un'emissione o una serie di emissioni venga sponsorizzata tutta o in parte, ciò deve essere chiaramente ed appropriatamente indicato nei titoli all'inizio e/o alla fine della trasmissione.
- 2 Il contenuto e la programmazione di un'emissione sponsorizzata non possono, in nessun caso, essere influenzati dallo sponsor così da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del radiotrasmittitore nei confronti delle emissioni.
- 3 Le emissioni sponsorizzate non devono incentivare la vendita, l'acquisto o la locazione di prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, in particolare facendo riferimenti specifici a titolo promozionale a tali prodotti o servizi nel corso delle emissioni medesime.

(1) Testo modificato secondo le disposizioni del Protocollo (STE n° 171).

Articolo 18 – Sponsorizzazioni vietate ⁽¹⁾

- 1 I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche che abbiano quale attività principale la fabbricazione o la vendita di prodotti o la fornitura di servizi la cui pubblicità o televendita sono vietate in virtù dell'articolo 15.
- 2 Le aziende che, tra le varie attività, si occupano della fabbricazione o della vendita di farmaci o di terapie mediche, possono sponsorizzare dei programmi a condizione che esse si limitino alla promozione del nome o dell'immagine dell'azienda, senza fare la promozione di farmaci o di terapie mediche specifiche disponibili solo dietro prescrizione medica nella Parte trasmittente.
- 3 È vietata la sponsorizzazione dei telegiornali e dei servizi di attualità.

Capitolo IV bis – Servizi di programmi dedicati esclusivamente alle anteprime o alla televendita ⁽²⁾

Articolo 18bis – Servizi di programmi dedicati esclusivamente alle anteprime

- 1 Le disposizioni della presente Convenzione si applicano per analogia ai servizi di programmi dedicati esclusivamente alle anteprime.
- 2 Sono autorizzate altre forme di pubblicità su tali servizi entro i limiti previsti dall'articolo 12 paragrafi 1 e 2.

Articolo 18ter – Servizi di programmi dedicati esclusivamente alla televendita

- 1 Le disposizioni della presente Convenzione si applicano per analogia ai servizi di programmi dedicati esclusivamente alla televendita.
- 2 La pubblicità è autorizzata su questi servizi entro i limiti quotidiani fissati dall'articolo 12 paragrafo 1. L'articolo 12 paragrafo 2 non si applica.

Capitolo V – Mutua assistenza

Articolo 19 – Cooperazione fra le Parti

- 1 Le Parti si impegnano ad assistersi mutualmente nell'attuazione della presente Convenzione.
- 2 A tale scopo:
 - a ogni Stato contraente designa una o più autorità comunicandone la denominazione e l'indirizzo al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
 - b ogni Stato contraente che ha designato più autorità indica, nella comunicazione contemplata al comma a, la competenza spettante ad ognuna delle autorità.
- 3 Un'autorità designata da una Parte:

(1) Testo modificato secondo le disposizioni del Protocollo (STE n° 171).

(2) Capitolo aggiunto secondo le disposizioni del Protocollo (STE n° 171).

- a fornirà le informazioni indicate nell'articolo 6 paragrafo 2 della presente Convenzione;
- b fornirà, su richiesta di un'autorità designata da un'altra Parte, informazioni relative al diritto ed alla prassi interni nei settori contemplati dalla presente Convenzione;
- c coopererà con le autorità designate dalle altre Parti ogni volta che risulterà utile farlo e soprattutto nel caso in cui tale cooperazione possa consolidare l'efficacia delle misure adottate nell'applicazione della presente Convenzione;
- d esaminerà qualsiasi difficoltà creatasi nell'applicazione della presente Convenzione che le verrà notificata da un'autorità designata da un'altra Parte.

Capitolo VI – Comitato permanente

Articolo 20 – Comitato permanente ⁽¹⁾

- 1 È costituito, ai sensi della presente Convenzione, un Comitato permanente.
- 2 Ogni Parte ha la possibilità di farsi rappresentare in seno al Comitato permanente da uno o più delegati. Ogni delegazione dispone di un voto. Nei campi di sua competenza, la Comunità europea esercita il suo diritto di voto con un numero di voti pari a quello dei suoi Stati membri che sono Parti nella presente Convenzione; la Comunità europea non esercita il suo diritto di voto nei casi in cui gli Stati membri interessati esercitino il loro, e viceversa.
- 3 Ogni Stato secondo l'articolo 29 paragrafo 1 che non partecipa alla presente Convenzione può farsi rappresentare al Comitato permanente da un osservatore.
- 4 Il Comitato permanente può, nel compimento della propria missione, ricorrere ad esperti. Ha la possibilità di invitare, di sua iniziativa o su richiesta dell'organismo interessato, qualsiasi organismo nazionale o internazionale, governativo o non governativo, tecnicamente qualificato nei settori contemplati dalla presente Convenzione, ad essere rappresentato da un osservatore durante una delle sue riunioni o parte di essa.
- 5 Il Comitato permanente viene convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione si svolge durante i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della Convenzione. Esso si riunisce poi quando un terzo delle Parti od il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ne presenta la richiesta, dietro iniziativa del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, conformemente alle disposizioni dettate dall'articolo 23 paragrafo 2 oppure su richiesta di una o più Parti conformemente alle disposizioni degli articoli 21 comma c e 25 paragrafo 2.
- 6 La maggioranza delle Parti costituisce il quorum necessario per lo svolgimento di una riunione del Comitato permanente.
- 7 Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9bis paragrafo 3 lettera b e all'articolo 23 paragrafo 3, le decisioni del Comitato permanente vengono adottate con la maggioranza dei tre quarti dei membri presenti.
- 8 Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, il Comitato permanente stabilisce il proprio Regolamento interno.

(1) Testo modificato secondo le disposizioni del Protocollo (STE n° 171).

Articolo 21 – Funzioni del Comitato permanente ⁽¹⁾

- 1 Il Comitato permanente è incaricato di controllare l'applicazione della presente Convenzione. Il Comitato può:
 - a fare raccomandazioni alle Parti riguardo all'applicazione della Convenzione;
 - b suggerire le modifiche alla Convenzione che potrebbero essere necessarie ed esaminare quelle che vengono proposte conformemente alle disposizioni dettate dall'articolo 23;
 - c esaminare, su richiesta di una o più Parti, ogni questione relativa all'interpretazione della Convenzione;
 - d facilitare per quanto è necessario la risoluzione amichevole di qualsiasi difficoltà che gli venga notificata conformemente alle disposizioni contemplate dall'articolo 25;
 - e formulare raccomandazioni al Comitato dei Ministri per invitare ad aderire alla Convenzione Stati non contemplati dall'articolo 29 paragrafo 1.
 - f esprimere un parere sugli abusi del diritto in applicazione dell'articolo 24 bis paragrafo 2 lettera c.

- 2 Inoltre il Comitato permanente:
 - a stabilisce le linee direttive giusta l'articolo 9bis paragrafo 3 lettera b al fine di evitare il sorgere di differenze tra l'applicazione delle regole contenute nella presente Convenzione relative all'accesso del pubblico agli avvenimenti di grande importanza e l'applicazione delle disposizioni corrispondenti del diritto comunitario;
 - b esprime un parere sulle misure adottate dalle Parti che hanno compilato una lista di avvenimenti, nazionali o internazionali, considerati di grande importanza per la società, conformemente all'articolo 9bis paragrafo 2;
 - c pubblica una volta all'anno una lista consolidata degli avvenimenti designati e delle misure giuridiche corrispondenti comunicati dalle Parti conformemente all'articolo 9bis paragrafo 2 lettera e.

Articolo 22 – Rapporti del Comitato permanente

In seguito ad ognuna delle sue riunioni, il Comitato permanente trasmette alle Parti ed al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto sui dibattiti svolti e su tutte le decisioni adottate.

Capitolo VII – Emendamenti

Articolo 23 – Emendamenti ⁽¹⁾

- 1 Ogni Parte può proporre emendamenti relativi alla presente Convenzione.

(1) Testo modificato secondo le disposizioni del Protocollo (STE n° 171).

- 2 Ogni proposta di emendamento viene notificata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa il quale la comunica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati partecipi della Convenzione culturale europea, alla Comunità europea e ad ogni Stato non membro che ha aderito o è stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 30. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa convoca una riunione del Comitato permanente, al più presto due mesi dopo la comunicazione della proposta di emendamento.
- 3 Ogni proposta di emendamento viene esaminata dal Comitato permanente il quale sottopone il testo adottato con la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri al Comitato dei Ministri, per riceverne l'approvazione. Dopo tale approvazione, il testo viene trasmesso alle Parti per l'accettazione.
- 4 Ogni emendamento entra in vigore il trentesimo giorno dopo che tutte le Parti hanno informato il Segretario Generale dell'accettazione dell'emendamento da parte delle stesse.
- 5 Tuttavia, dopo aver consultato il Comitato permanente, il Comitato dei Ministri può decidere che un determinato emendamento entrerà in vigore allo scadere di un periodo di 2 anni a decorrere dalla data alla quale è stato aperto all'accettazione, fatto salvo il caso in cui una Parte ha notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa un'obiezione alla sua entrata in vigore. Nel caso in cui tale obiezione sia stata notificata, l'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data alla quale la Parte alla Convenzione che ha notificato l'obiezione avrà depositato il suo strumento di accettazione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 6 Se un emendamento è stato approvato dal Comitato dei Ministri, ma non è ancora entrato in vigore conformemente alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5, né uno Stato né la Comunità europea possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione senza accettare nel contempo tale emendamento.

Capitolo VIII – Violazioni adottate della presente Convenzione

Articolo 24 – Violazioni adottate della presente Convenzione

- 1 La Parte che constata una violazione della presente Convenzione comunica alla Parte trasmittente la violazione adottata e le due Parti si sforzano di risolvere il problema sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 19, 25 e 26.
- 2 Se la violazione adottata è manifesta, seria e grave, sicché solleva importanti problemi di interesse pubblico e riguarda l'articolo 7 paragrafi 1 o 2, 12, 13 paragrafo 1 prima frase, 14 o 15 paragrafi 1 o 3 e se essa continua due settimane dopo la comunicazione, la Parte ricevente può sospendere, a titolo provvisorio, la ritrasmissione del servizio di programmi in causa.
- 3 In tutti gli altri casi di violazione adottata, ad eccezione di quelli previsti al paragrafo 4, la Parte ricevente può sospendere, a titolo provvisorio, la ritrasmissione del servizio di programmi in causa otto mesi dalla comunicazione, quando la violazione adottata continua.
- 4 La sospensione provvisoria della ritrasmissione non è ammessa nelle violazioni adottate all'articolo 7 paragrafi 3, 8, 9 o 10.

Articolo 24bis – Abusi adottati dei diritti conferiti dalla presente Convenzione ⁽¹⁾

- 1 Vi è abuso di diritto se il servizio di programmi di un radiotrasmittitore è interamente o principalmente rivolto al territorio di una Parte diversa da quella che è competente per tale radiotrasmittitore (la «Parte ricevente») e se quest'ultimo si è stabilito in questa Parte per sottrarsi alle leggi inerenti agli ambiti contemplati nella presente Convenzione che esso avrebbe dovuto applicare se si fosse stabilito sul territorio dell'altra Parte.
- 2 Se un abuso di diritto viene adottato da una Parte, si applica la procedura seguente:
 - a e Parti interessate si sforzano di risolvere il disaccordo in via amichevole;
 - b se, entro tre mesi, le Parti non vi sono riuscite, la Parte ricevente sottopone la questione al Comitato permanente;
 - c dopo aver ascoltato le Parti in causa, ed entro sei mesi a partire dalla data alla quale il Comitato permanente è stato adito, quest'ultimo valuta se un abuso di diritto è stato commesso o meno e notifica il suo parere alle Parti interessate.
- 3 Se il Comitato permanente conclude che vi è stato abuso di diritto, la Parte competente per il radiotrasmittitore adotta le misure appropriate per porre rimedio all'abuso e informa il Comitato di tali misure.
- 4 Se la Parte competente per il radiotrasmittitore non ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 entro un periodo di 6 mesi, le Parti in causa si sottopongono alla procedura d'arbitrato prevista all'articolo 26 paragrafo 2 e nell'Allegato alla presente Convenzione.
- 5 Una Parte ricevente non può adottare misure nei confronti di un servizio di programmi prima della fine della procedura d'arbitrato.
- 6 Tutte le misure proposte o adottate in virtù del presente articolo devono essere conformi all'articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali.

Capitolo IX – Risoluzione delle vertenze

Articolo 25 – Conciliazione

- 1 In caso di difficoltà nell'applicazione della presente Convenzione, le Parti interessate debbono cercare di risolvere ogni disaccordo in via amichevole.
- 2 A meno che una delle Parti interessate non si opponga, il Comitato permanente può esaminare la questione, tenendosi a disposizione delle Parti interessate, per arrivare nel minor tempo possibile ad una soluzione soddisfacente e, all'occorrenza, formulare un parere consultivo su tale materia.
- 3 Ogni Parte interessata s'impegna a fornire al Comitato permanente, nel più breve termine possibile, tutte le informazioni e le agevolazioni necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni in virtù del paragrafo precedente.

(1) Testo modificato secondo le disposizioni del Protocollo (STE n° 171).

Articolo 26 – Arbitrato

- 1 Se non possono risolvere la loro controversia sulla base delle disposizioni dell'articolo 25, le Parti interessate possono, di comune accordo, sottoporre la questione all'arbitrato secondo la procedura prevista nell'allegato alla presente Convenzione. In mancanza di tale accordo entro sei mesi a decorrere dalla prima richiesta per aprire la procedura di conciliazione, la controversia può essere sottoposta all'arbitrato dietro richiesta di una delle Parti.
- 2 Ogni Parte ha la facoltà, in qualsiasi momento, di riconoscere come obbligatoria di pieno diritto e senza convenzione speciale, nei confronti di ogni altra Parte che accetta lo stesso obbligo, l'applicazione della procedura d'arbitrato prevista nell'allegato alla presente Convenzione.

Capitolo X – Altri accordi internazionali e diritto interno delle Parti

Articolo 27 – Altri accordi o intese internazionali ⁽¹⁾

- 1 Nelle loro relazioni scambievoli, le Parti che sono membri della Comunità europea applicano le regole in vigore nella Comunità e non applicano dunque le regole derivanti dalla presente Convenzione se non nella misura in cui non esiste alcuna regola comunitaria sulla stessa questione particolare.
- 2 Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà impedire alle Parti di concludere accordi internazionali che completino o sviluppino le sue disposizioni o che estendano il loro campo di applicazione.
- 3 In caso di accordi bilaterali, la presente Convenzione non modifica in nulla i diritti e gli obblighi delle Parti che derivano da tali accordi e che non compromettono né il godimento da parte delle altre Parti dei diritti che loro spettano in virtù della presente Convenzione, né l'adempimento dei propri obblighi derivanti dalla stessa.

Articolo 28 – Rapporti tra la Convenzione e il diritto interno delle Parti ⁽¹⁾

Nessuna disposizione della presente Convenzione potrebbe impedire alle Parti di applicare regole più restrittive o più dettagliate di quelle previste nella presente Convenzione ai servizi di programmi trasmessi da radiotrasmettitori di loro competenza, ai sensi dell'articolo 5.

Capitolo XI – Disposizioni finali

Articolo 29 – Firma ed entrata in vigore ⁽¹⁾

- 1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli altri Stati che partecipano alla Convenzione culturale europea, nonché a quella della Comunità europea. La Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione verranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 2 La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui sette Stati, di cui almeno cinque membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il proprio consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.

(1) Testo modificato secondo le disposizioni del Protocollo (STE n° 171).

- 3 Uno Stato ha la facoltà, al momento della firma o in data successiva ma precedente l'entrata in vigore della presente Convenzione, di dichiarare di applicare la Convenzione a titolo provvisorio.
- 4 Per tutti gli Stati indicati al paragrafo 1, nonché per la Comunità europea, i quali manifesteranno ulteriormente il proprio consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 30 – Adesione di Stati non membri

- 1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, dopo consultazione con gli Stati contraenti, invitare qualsiasi altro Stato ad aderire alla Convenzione tramite una decisione presa a maggioranza secondo la procedura contemplata dall'articolo 20 d dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi il diritto di sedere al Comitato.
- 2 Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 31 – Clausola territoriale

- 1 Ogni Stato ha la facoltà, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, di designare il o i territori per i quali la presente Convenzione avrà validità.
- 2 Ogni Stato può, in qualsiasi momento successivo alla designazione, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad altri territori designati nella propria dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore in quei territori il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
- 3 Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne i territori designati nella dichiarazione, tramite notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 32 – Riserve ⁽¹⁾

- 1 Al momento della firma o al momento in cui deposita il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni Stato può dichiarare che si riserva il diritto di opporsi alla ritrasmissione sul suo territorio, solo nella misura in cui essa non sia conforme alla sua legislazione nazionale, dei servizi di programmi contenenti pubblicità per le bevande alcoliche secondo le regole previste all'articolo 15 paragrafo 2 della presente Convenzione;

Altre riserve non sono ammesse.

- 2 Una riserva formulata conformemente al paragrafo precedente non può essere oggetto di obiezioni.

(1) Testo modificato secondo le disposizioni del Protocollo (STE n° 171).

- 3 Ogni Stato contraente che ha espresso una riserva in virtù del paragrafo 1 può ritirarla in tutto o in parte indirizzandone notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto alla data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
- 4 La Parte che ha espresso una riserva in merito ad una disposizione della presente Convenzione non può pretendere l'applicazione di tale disposizione da un'altra Parte; tuttavia può, se la riserva è parziale o condizionale, pretendere l'applicazione di tale disposizione nella misura in cui essa l'ha accettata.

Articolo 33 – Denuncia

- 1 Ogni Parte ha la facoltà, in qualsiasi momento, di denunciare la presente Convenzione, inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 2 La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 34 – Notifiche ⁽¹⁾

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, agli altri Stati partecipanti alla Convenzione culturale europea, alla Comunità europea e ad ogni altro Stato che abbia aderito o che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:

- a ogni firma;
- b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c le date di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 29, 30 e 31;
- d ogni rapporto derivante dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22;
- e ogni altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 5 maggio 1989, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme ad ognuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati partecipanti alla Convenzione culturale europea, alla Comunità europea e ad ogni Stato che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione. ⁽¹⁾

(1) Testo modificato secondo le disposizioni del Protocollo (STE n° 171).